

Avviso pubblico

Erogazione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione

La Responsabile

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2016;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1461 del 29.09.2025;

Vista la Determinazione n. 283 del 27/04/2026;

Rende noto

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

Articolo 1

Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo, il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di locazioni; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

c) residenza da almeno un anno (calcolato dalla data di presentazione della domanda) nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio ai sensi del successivo punto g), ubicato sul territorio del Comune di Subbiano;

d) possesso di una delle seguenti condizioni soggettive da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda:

- che almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, nei precedenti 18 mesi, con conseguente perdita o sensibile riduzione della capacità reddituale derivante da uno dei seguenti eventi:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancanza della retribuzione);
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A. derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;

- modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione. I comuni, anche avvalendosi del contributo dei servizi sociali, possono attestare la diminuzione della capacità reddituale (comunque in misura superiore al 30%) anche per altri motivi, purché connessi al peggioramento della condizione economica generale; tale peggioramento deve essere ascritto in particolare ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

- aver subito una perdita del proprio reddito (per almeno un componente del nucleo familiare) ai fini IRPEF superiore al 30% che può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto dell'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali fra l'annualità in cui si è verificata la morosità e quella precedente;

e) possesso di un reddito ISE riferito ad una dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore a 16.500,00.

Possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 15.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

f) non titolarità per una quota superiore al 33%, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile a destinazione abitativa, fruibile ed adeguato al nucleo familiare ubicato sul territorio nazionale;

g) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero sia intervenuta la convalida, ma non ci sia stata ancora esecuzione dello sfratto o sfratto esecutivo.

Si precisa che le predette cause sono esemplificative ma non esaustive.

Articolo 2

Casi di esclusione

Sono escluse dalla richiesta di contributo le domande il cui richiedente od altro componente del nucleo familiare anagrafico:

- sia stato dichiarato decaduto o sia stato sfrattato da un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ovvero abbia occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in qualunque tempo;
- il contributo non può essere concesso per più di due volte allo stesso soggetto;
- sia assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per la definizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla Legge regionale Toscana n. 2/2019. Non si considerano, ai fini del presente avviso, alloggi ERP quelli di cui alla definizione del comma 2 art. 6 della Legge regionale Toscana n. 2/2019 (alloggi realizzati nell'ambito di edilizia agevolata o convenzionata in locazione) e come da Allegato C (punto 5.5) della Delibera G.R.T. 250 del 15.4.2013;
- sia titolare di un altro contratto di locazione ad uso abitativo.

Articolo 3

Finalità del contributo

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti degli importi erogabili di cui al presente Articolo 3 saranno corrisposti, agli aventi diritto, contributi:

- a) **fino ad un importo massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune a condizione che:**
 - il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due;
 - il locatore rinunci all'esecuzione dello sfratto e continui con la locazione (cd. continuità di locazione come riportato all'Articolo 4 - misura A - del presente avviso);
 - non è ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello convalidato ma per cui non c'è stata ancora esecuzione;
- b) **fino ad un importo massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, a condizione che il proprietario dell'immobile consenta il differimento**

dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole a trovare un'altra adeguata soluzione abitativa;

- c) **fino ad un importo massimo di 2.000,00 euro** per assicurare il versamento di un deposito cauzionale e fino a tre mensilità necessario al richiedente per stipulare un nuovo contratto di locazione.
- d) **fino ad un importo massimo di 8.000,00 euro** per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **canone concordato**.

Il contributo economico, erogabile secondo le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra citate, **si riferisce esclusivamente al canone di locazione** e non copre altre eventuali spese quali oneri condominiali. Può coprire spese legali fino a € 1.000,00. Può coprire **il costo per eventuali attività di mediazione immobiliare**.

Le misure di contributo sopra elencate non sono tra loro cumulabili.

In ogni caso il contributo sarà erogato dal Comune in un'unica soluzione al locatore mediante accredito sul suo conto corrente bancario o postale.

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, inclusa la quota "b" dell'Assegno di Inclusione (ADI) di cui al decreto legge 4 maggio 2023 n. 48.

Articolo 4

Modalità di erogazione del contributo

Relativamente alle misure di contributo previste dal precedente articolo viene dettagliato quanto segue:

Misura A)

Ai fini dell'ammissione al contributo per sanare la morosità, occorre presentare in allegato alla domanda di contributo la comunicazione, resa dal locatore o da suo legale rappresentante, di rinuncia alla procedura di sfratto ed a sanare la morosità, in cambio del contributo, e a permettere la continuità della locazione fino allo scadere del contratto e comunque per un periodo non inferiore ai due anni.

La rinuncia formale alla procedura di sfratto e dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modulo (Allegato E) allegato al presente Avviso.

Misura B)

Il differimento dell'esecuzione dello sfratto dovrà garantire almeno l'ulteriore permanenza di 6 (sei) mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto.

Il contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione e comunque il contributo non potrà superare l'importo complessivo di 6.000,00 euro.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre presentare, in allegato alla domanda di contributo, la comunicazione resa dal locatore o da suo legale rappresentante di accettare a differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.

Nella comunicazione devono essere indicati i mesi di differimento (minimo 6 mesi).

La volontà a differire l'esecuzione dello sfratto dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modulo (Allegato E) allegato al presente Avviso.

Misura C)

Il contributo erogabile è rappresentato dal **deposito cauzionale** previsto per la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Il contributo non potrà superare l'importo di 2.000,00 euro.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, occorre presentare al Comune una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui devono essere riportati:

- i dati catastali dell'immobile;
- l'entità della cauzione;
- l'importo del canone mensile di locazione;
- la data di consegna dell'immobile.

Se entro il predetto termine non sarà presentata la documentazione richiesta, il contributo non sarà concesso.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere presentata al Comune la copia del contratto stipulato e registrato, entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.

A seguito della presentazione della copia del contratto sarà effettuato il versamento del contributo sul conto

corrente postale o bancario del locatore.

Nel caso in cui la copia del contratto non venga presentata entro il suddetto termine, il contributo non sarà concesso.

Misura D)

Il contributo massimo concedibile, fino a euro 8.000,00, è destinato ad assicurare il versamento di un numero di mensilità per un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge n. 431 del 1998, e potrà avere ad oggetto anche lo stesso alloggio occupato dal richiedente ovvero un altro alloggio ubicato sul territorio nazionale.

Il contributo previsto dalla presente misura può coprire anche il deposito cauzionale.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre presentare, in allegato alla domanda di contributo, la comunicazione resa dal locatore di voler stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato con il conduttore in cambio del contributo.

La volontà alla stipula del contratto dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modulo (Allegato E) allegato al presente Avviso.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere presentata al Comune la copia del contratto stipulato e registrato, entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.

A seguito della presentazione della copia del contratto sarà effettuato il versamento del contributo sul conto corrente postale o bancario del locatore.

Nel nuovo contratto deve essere prevista la seguente clausola:

“Il presente contratto gode del finanziamento di euro,00 (inserire l'importo concesso). Tale importo viene erogato dal Comune di Subbiano come contributo per la prevenzione degli sfratti incolpevoli di cui al Decreto di Legge 31 Agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e successive modificazioni, e al Decreto del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016. Pertanto nr.....di rate mensili, fino al(inserire la data finale) sono coperte dal predetto contributo.

Il locatore pertanto s'impegna a non recedere dal contratto prima del decorso delle mensilità coperte dal contributo di cui sopra.

Il locatore s'impegna in caso di recesso anticipato da parte del conduttore alla restituzione al Comune di Subbiano delle somme avanzate a decorrere dalla data di rilascio dell'immobile con conseguente restituzione delle chiavi”.

Il contributo non sarà concesso qualora la copia del contratto non fosse stata presentata al Comune entro il suddetto periodo di 90 giorni o se nel contratto non fosse stata riportata la predetta clausola.

Nel caso di recesso del conduttore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo il locatore dovrà restituire al Comune di Subbiano la somma corrispondente alla differenza tra il contributo erogato dal Comune e l'importo corrispondente alle mensilità in cui il conduttore avrà occupato l'immobile.

Nel caso di recesso del locatore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo, questi dovrà restituire al Comune di Subbiano la somma corrispondente alla differenza tra il contributo erogato dal Comune e l'importo corrispondente alle mensilità rimanenti coperte dal contributo.

Il locatore deve rendere le dichiarazioni e le comunicazioni previste, ai fini dell'applicazione delle suddette misure A) B) e D), utilizzando il modulo (Allegato E) - *Dichiarazione del locatore.*

Il Comune di Subbiano non è garante in alcun modo per oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.

Articolo 5

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande del contributo di cui al presente Avviso pubblico devono essere compilate unicamente secondo uno dei moduli (allegati del presente avviso: A-B-C-D-E) predisposti dal Comune di Subbiano e reperibili sul web all'indirizzo: <http://www.comune.subbiano.ar.it> o disponibili presso l'Ufficio Servizi sociali (via Garibaldi 1).

La domanda deve essere completa in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati richiesti al successivo Articolo 7.

La domanda, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equivalente e completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti i requisiti, dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

1) all'Ufficio del Protocollo del Comune di Subbiano nei seguenti giorni:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30;
 - martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
- 2) tramite pec c.subbiano@postacert.toscana.it.

Articolo 6

Istruttoria delle domande

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta.

L'istruttoria delle domande e l'eventuale erogazione del contributo avrà luogo seguendo l'ordine cronologico di protocollo delle stesse. Non sono previste graduatorie.

Tuttavia costituiscono criteri preferenziali delle domande rispetto al loro ordine cronologico del protocollo, previsti all'art. 3) comma 3 del DM 30/3/2016, nel caso di risorse insufficienti per la copertura delle richieste:

- a) imminenza della procedura di sfratto;
- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- c) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia minorenni;
- d) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente adulto con invalidità accertata per almeno il 74%;
- e) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai Servizi sociali o alla competente Azienda sanitaria locale per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Ai fini del presente Avviso per nucleo familiare si intende quello definito all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. aggiornata nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 7

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equivalente, **a pena di nullità**;
- b) per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta);
- c) copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- d) copia dell'intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- e) copia dei documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause, indicate a titolo non esaustivo, all'Articolo 1 lettera d) del presente Avviso.

I documenti devono consentire di rilevare non solo la causa della morosità incolpevole ma anche il momento in cui è iniziata in modo da stabilire la coincidenza temporale della morosità con la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare.

(esempi non esaustivi di documentazione da presentare a dimostrazione della perdita o riduzione del reddito:

1) in caso di lavoratori dipendenti:

- buste paga (buste paga dei tre mesi antecedenti l'insorgere della morosità e dei tre mesi successivi all'insorgere della stessa);
- documentazione riguardante il licenziamento;
- documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la riduzione dell'orario di lavoro con corrispondente diminuzione dell'importo della retribuzione;
- documentazione attestante lo stato di cassa integrazione con indicazione dell'ente previdenziale che la eroga nonché l'ammontare dell'importo percepito; in tal caso non sono ammessi estratti di conti correnti bancari e/o postali a dimostrazione degli importi percepiti;

2) in caso di lavoratori autonomi:

- presentazione dei bilanci o documentazione equivalente che attesti la riduzione dell'attività dell'impresa con corrispondente riduzione delle entrate;

- 3) in caso di riduzione del reddito dovuta a spese per motivi di salute:
- fatture, attestazioni o documentazione equivalente che riportino i dati identificativi del componente o dei componenti del nucleo familiare per i quali sono state sostenute le spese);
- f) copia della documentazione attestante l'eventuale stato di invalidità;
- g) comunicazione sottoscritta dal locatore, da rendere con il modulo (Allegato E) allegato al presente Avviso, al fine di:
- di voler sanare la morosità incolpevole, in cambio del contributo, (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto ai fini della misura A);
 - di voler differire, in cambio del contributo, l'esecuzione dello sfratto, ai fini della misura B);
 - di voler sottoscrivere con il conduttore, in cambio del contributo, un nuovo contratto a canone concordato, ai fini della misura D).

Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o di un documento di riconoscimento equivalente.

L'Amministrazione comunale potrà chiedere qualunque altro documento qualora lo ritenga utile per l'istruttoria delle domande di contributo.

Articolo 8

Dichiarazioni, controlli e sanzioni

- 1) Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, esclusa tuttavia l'eventuale documentazione sanitaria.
- 2) Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri con obbligo di restituzione della somma percepita. Inoltre, in base all'art. 71 D.P.R. 445/2000, è possibile eseguire controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive.
- 3) Ai sensi dell'art. 71 del DPR 455/2000 e dell'art. 31 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso del Comune di Subbiano, l'amministrazione comunale esegue controlli, di norma a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
- 4) Qualora dal controllo emergesse che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive non è vero o che i documenti presentati sono falsi, il dichiarante decadrà dalla concessione del contributo e sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 455/2000).
- 5) L'Amministrazione comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione comunale provvederà a revocare il contributo stesso.

Articolo 9

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 come recepito dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018

Finalità del trattamento: la raccolta, da parte del Comune di Subbiano, dei dati contenuti nelle domande persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta esecuzione dell'attività oggetto del presente Avviso.

Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici.

Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Comune di Subbiano.

Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale del Comune di Subbiano.

La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge.

In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo.

I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale erogazione del contributo di cui

trattasi.

I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.

Ai sensi del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Subbiano adotta le misure necessarie per trasmettere alla Prefettura l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della Forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Obbligo di conferimento: il trattamento dei dati da parte del Comune di Subbiano è essenziale per l'adempimento del procedimento e, pertanto, il mancato conferimento dei dati comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.

Titolare del trattamento è il Comune di Subbiano.

Responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio Sociale: Dr.ssa Alessandra Conti.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica che il procedimento oggetto del presente Avviso decorre dalla data di protocollo della singola domanda e che:

- a) l'Amministrazione procedente è il Comune di Subbiano;
- b) oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016;
- c) il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessandra Conti;
- d) il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di protocollo della domanda;
- e) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è presso il Servizio Sociale in Via Garibaldi 1, 52010 Subbiano (Ar).

Articolo 11

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa di sopra indicata.

Subbiano, 27 aprile 2026

La Responsabile Servizio Sociale
Dr.ssa Alessandra Conti